

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto di Comodato d'uso gratuito
fino al 24 novembre 2038, di un appezzamento di terreno comunale sito in Mergozzo
capoluogo, distinto nel ct al foglio 29 mappale 109 (parte) di mq. 104,90, concesso alla
Associazione Amici della Croce Rossa, sul quale realizzare a cura e spese della stessa, una
apposita struttura da destinare quale sede per il ricovero dei automezzi

Con la presente scrittura privata

Tra:

Il COMUNE DI MERGOZZO, c.f. 84003060039, p.i. 00528520034, avente sede legale in Mergozzo,
Via Pallanza n. 2, in persona del sig. Sindaco pro tempore in qualità di Legale Rappresentante
dell'Ente (sig. TOGNETTI PAOLO nato a Verbania il 10.1.1968, ed ivi residente in via Ai Mulini
n. 22, (C.F. TGNPLA68A10L746C), di seguito denominato: "*comodante*"

e

L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CROCE ROSSA, (CF.93027750038) , avente sede legale in
Verbania in Viale Azari n. 41, in persona del Presidente signor Acco Vittorino nato a Omegna il
09.08.1964, domiciliato per la carica presso la sede di Verbania in Viale Azari n. 41, di seguito
denominato: "*comodatario*"

Premesso

- che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 60 in data 29.11.2011, esecutiva, ha concesso alla
Associazione Amici della Croce Rossa Onlus con sede in Verbania Viale Azari n. 41, in comodato d'uso
gratuito, fino al 24 novembre 2038, un appezzamento di terreno di proprietà comunale sito in Mergozzo
capoluogo, individuato al catasto terreni al foglio 29 mappale 109 (parte), di mq. 60 , alle condizioni tutte
fissate nella bozza di contratto di cui al punto 2) del presente dispositivo;

-che in data 26 gennaio 2012 veniva sottoscritta dal Sindaco sig Tognetti Paolo, in nome e per conto del
comune e dal Presidente signor Acco Vittorino in nome e per conto della predetta Associazione, il contratto di
comodato d'uso gratuito di cui sopra avente costituito da n. 14 articoli con allegata planimetria, validità fino al
24 novembre 2038;

- che il Presidente della predetta Associazione, con propria nota in data 8 luglio 2014, ha chiesto
l'ampliamento della superficie di mq. 60 precedentemente concessa dal Comune in comodato d'uso gratuito,
portandola a mq. 104,90, come meglio individuata nella allegata planimetria, per potere realizzare una
ulteriore struttura di ricovero dei propri mezzi;

- che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. in data 8.8.2014, ha accolto la predetta richiesta, di
ampliamento della superficie di proprietà comunale, sita in Mergozzo capoluogo, individuata al catasto terreni
al foglio 29 mappale 109 (parte), già concessa in comodato d'uso gratuito alla stessa, portandola da mq. 60 a
complessivi mq. 104,90, come meglio individuata nella apposita planimetria allegata, mantenendo immutate
tutte le restanti condizioni previste nel contratto di comodato precedentemente sottoscritto;

- che è, quindi, intenzione delle parti tradurre nel presente contratto la loro volontà ad obbligarsi per
realizzare gli obiettivi in premessa riportati;

Tutto ciò premesso

tra le parti come sopra costituite che per brevità si chiameranno il primo "comodante"
ed il secondo "comodatario" si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, un appezzamento di terreno
sito in Mergozzo capoluogo località Palude, distinto nel C.T. al foglio 29 mappale 109 (parte) di mq.
104,90, come da planimetria allegata (allegato A), sul quale il comodante autorizza, sin da ora, il

comodatario a realizzare a propria cura e spese una apposita struttura per il ricovero dei automezzi, sulla base di apposito progetto che verrà approvato dal comodante previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previste dalla vigente normativa.

Il comodatario dichiara di aver preso visione del terreno in questione e di averlo trovato idoneo all'uso previsto e immune da qualsiasi vizio. Alla scadenza del contratto si obbliga a restituirlo con la struttura su di esso realizzata quale sede per il ricovero dei mezzi, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso e senza oneri per il comodante.

Art. 2. Il comodatario potrà usufruire dell'immobile sopra descritto fino al 24 novembre 2038 a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di nove anni, salvo disdetta a mezzo raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 3. L'immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dal comodatario esclusivamente per ricovero dei automezzi, in conformità agli scopi pattuiti al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4. Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato. Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato, sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, comprese quelle di riscaldamento e quelle relative alle utenze.

Art. 5. Il comodatario ha l'obbligo di custodire il bene con la normale diligenza. Egli è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati al bene oggetto del comodato e di quelli causati verso i terzi. A tale scopo si obbliga a stipulare opportuna assicurazione presso Compagnia di primaria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile, a proprie spese, ed a esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del comodante. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del comodante o del terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917 cod. civ.

Art. 6. Il comodatario assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e a ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 7. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 3, nonché a pagare o rimborsare su richiesta del comodante ogni gravame di tasse e imposte relative e inerenti l'immobile. Le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituiscano un corrispettivo per il presente comodato.

Art. 8. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo e anche solo parzialmente, il bene oggetto del presente comodato, nonché di cedere il presente contratto.

Art. 9. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 cod. civ., le parti convengono quale valore di stima del bene la somma complessiva di 600,00 euro. Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità del perimento del bene comodato, in capo al comodante.

Art. 10. Il comodatario dovrà pagare una penale di 10,00 euro al giorno, in caso di mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 11. L'inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste dagli artt. 3 e 8 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del comodatario.

Art. 12. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

Art. 13. Bollo e tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente

accordo sono a totale carico del comodatario.

Art. 14. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sostituisce automaticamente e di diritto, dalla data di sottoscrizione dello stesso il precedente contratto di comodato dalla stesse sottoscritto in data 26 gennaio 2012. Per tutto quanto non specificato ci si attiene agli artt. 1803 ss. cod. civ. che regolano il comodato.

Letto, approvato e sottoscritto

Mergozzo lì

Il comodante, il Sindaco - Tognetti Paolo

Il comodatario, il Presidente - Acco Vittorino

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. si approvano specificamente le clausole 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Il comodante, il Sindaco - Tognetti Paolo

Il comodatario, il Presidente - Acco Vittorino